

Collegio di Milano

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente

- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca

d'Italia

- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca

d'Italia

- Dott. Mario Blandini Membro designato dal Conciliatore

Bancario Finanziario



FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente acceso presso l'intermediario, emetteva in data 25 settembre 2008 un assegno di euro 60.000,00 sul medesimo conto privo, in quel momento, di sufficiente provvista.

In data 30 settembre 2008, in sede di liquidazione trimestrale delle competenze, al ricorrente venivano addebitati:

- euro 44,76 a titolo di interessi passivi;
- euro 234,03 a titolo di commissione di massimo scoperto;
- euro 30,00 a titolo di spese per il passaggio a debito di conti non affidati.

Il 1° ottobre 2008, al fine di "assicurare l'immediata copertura dello sconfinamento", il ricorrente effettuava un bonifico di euro 25.000,00 con valuta antergata al 25 settembre 2008.

Il successivo 5 marzo 2009 il ricorrente estingueva il conto corrente presso l'intermediario. Con reclamo del 12 gennaio 2010 il ricorrente chiedeva la restituzione degli importi addebitati in occasione della liquidazione trimestrale delle competenze alla data del 30 settembre 2009.

L'intermediario riscontrava il reclamo con lettera del 26 gennaio 2010 e, comunicando di aver già provveduto a riaccreditare gli interessi passivi di euro 44,76 con le competenze del 31 dicembre 2008, rilevava di non poter accogliere la richiesta di rimborso degli ulteriori importi di euro 234,03 ed euro 30,00 addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto e di spese per il passaggio a debito di conti non affidati, affermando che "l'addebito di competenze passive risulta conforme a quanto previsto dalle condizioni del c/c, rese note per tempo in base alla normativa vigente".



Il ricorrente presentava ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario in data 18 febbraio 2010 chiedendo al Collegio di voler condannare l'intermediario al rimborso dell'importo complessivo di euro 308,79 ed, in particolare, di euro 44,76 addebitati a titolo di interessi passivi, euro 234,03 a titolo di commissione di massimo scoperto ed, infine, euro 30,00 a titolo di spese per passaggio a debito di conti non affidati.

L'intermediario, con le controdeduzioni presentate in data 8 aprile 2010, ribadiva di aver già riaccreditato, in occasione della liquidazione trimestrale degli interessi al 31 dicembre 2008, la somma di euro 44,76 in quanto il bonifico di euro 25.000,00 con valuta al 25 settembre 2008 aveva comportato, dalla medesima data, la maturazione di interessi debitori negativi pari ad euro 44,75.

L'intermediario sosteneva, inoltre, che l'addebito degli importi di euro 234,03 ed euro 30,00 fosse da ritenersi tacitamente accettato in quanto "mai oggetto di alcuna precedente contestazione fino ad epoca successiva all'estinzione del conto corrente" e che "solo nel secondo semestre del 2009, successivamente all'estinzione del rapporto, si ricevevano richieste verbali di chiarimento a cui faceva seguito formale reclamo del 12 gennaio 2010" e, per tali motivi, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato e privo di motivazione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia parzialmente fondato e meritevole di accoglimento. Il ricorrente ha chiesto all'Arbitro Bancario Finanziario di voler condannare l'intermediario alla restituzione dell'importo complessivo di euro 308,79 ed, in particolare, di euro 44,76 addebitati a titolo di interessi passivi, euro 234,03 a titolo di commissione di massimo scoperto ed, infine, euro 30,00 a titolo di spese per passaggio a debito di conti non affidati. Osserva il Collegio come l'intermediario, con riferimento alla domanda di restituzione dell'importo di euro 44,76, abbia eccepito, sia in sede di reclamo sia con le controdeduzioni, di aver già riaccreditato al ricorrente il detto importo in occasione della liquidazione delle competenze alla data del 31 dicembre 2008.

DIRITTO

Tale circostanza è risultata confermata dalla documentazione prodotta dalle parti.

La relativa domanda non potrà, pertanto, trovare accoglimento.

Per quanto riguarda l'eccezione sollevata dall'Intermediario relativa all'accettazione tacita dell'estratto conto, in quanto contestato solo dopo la chiusura del conto corrente e, quindi, oltre i termini previsti dall'art. 1832 cod. civ., ritiene il Collegio di non poterla accogliere.

Sul punto, infatti, il Collegio ha già mostrato di aderire all'indirizzo più volte espresso dalla Cassazione (v. sent. n. 6514 del 19 marzo 2007), secondo cui, "in tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino".

Con riferimento alla richiesta di restituzione degli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto ed a titolo di spese per il passaggio a debito di conti non affidati, occorre rilevare, in primo luogo, come l'intermediario non abbia prodotto copia del contratto di apertura del conto corrente.

Ciò ha impedito al Collegio di verificare l'esistenza ed il contenuto, tra l'altro, di specifiche previsioni sul trattamento delle operazioni con valuta antergata, nonché delle altre condizioni contrattuali.

Dagli adempimenti istruttori effettuati dalla segreteria tecnica sui documenti prodotti dalle parti è emerso come il conto corrente del ricorrente abbia sempre evidenziato un saldo attivo liquido.



L'emissione di un assegno di euro 60.000,00 in data 25 settembre 2008, infatti, aveva generato uno scoperto di conto pari a circa 25.000,00 euro, ma tale debito era stato integralmente coperto dal ricorrente con un bonifico di euro 25.000,00, effettuato il 1° ottobre 2008 con valuta antergata al 25 settembre 2008.

In conseguenza dell'effettuazione del bonifico antergato, il conto presentava un saldo liquido creditore anche alla data del 25 settembre 2008, come risulta dai saldi contabili e per valuta prodotti.

Rileva il Collegio, inoltre, come, da un punto di vista contabile, le competenze contestate siano state addebitate al ricorrente in data 6 ottobre 2008 e, pertanto, successivamente all'effettuazione del bonifico del 1° ottobre 2008 con valuta del 25 settembre 2008.

Da ciò consegue l'obbligo dell'intermediario di rimborsare al ricorrente l'importo di euro 264,00 illegittimamente addebitato a titolo di commissione di massimo scoperto e di spese per passaggio a debito di conti non affidati.

P.Q.M.

II C	φlle	egio	accog	lie įł	ricors	e d	ispo	ne c	he	l'inte	rmeç	liari	o re	stitu	nișca	a al ri	cor	ren	te l	3
			€ 264,0			\		\		[`	\ /					L			
II C	oll	legio	dispo	ne,	inoltre	,√ai	\$en	şi di	ella	vige	ente	nori	maţ	íva,∖	che	l'int	erm	ned	iario	ս
cor	ris	þon	da alla	Bar	ca d'It	alia	la 🕏	ֆmn	ha d	: € jk	200,0	0 , q	ιual	e co	ntri	buto	alle	e \$	ese	e _
			edura,						n\a d	li € 2	20,00,	, ∖qµ;	ale	rimk	ors	o del	la	sor	nma	a
versata alla presentazione del ricorso.																				
					\bigcirc	/ /	_	_	\ \	'		/ \	\							
						´ <u>L</u>						/								_

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ANTONIO GAMBARO